



COMUNE DI INTROBIO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Approvato con Deliberazione Consigliare n. 43 del 29-11-2005

I N D I C E

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità e limiti

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

CAPO II - TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 1

Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati

Articolo 6 - Compiti del Titolare

Articolo 7 - Compiti dei Responsabili e degli Incaricati

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 8 - Trattamento dei dati

Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 - Informativa

Articolo 12 - Diritti

CAPO V - SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13 - Misure di sicurezza

Articolo 14 - Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

Articolo 15 - L'Amministratore del Sistema ed il Custode delle Password

Articolo 16 - Controlli

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 17 - Utilizzo interno dei dati

Articolo 18 - Entrata in vigore

Articolo 19 - Disposizioni finali

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

1. In attuazione al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e sensibili, contenuti nelle banche dati di cui il Comune di Introbio è titolare.

Articolo 2 - Finalità e limiti

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Introbio gestisce le banche dati di cui è titolare per l'esclusivo esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti e puntualizzate dallo Statuto.
2. Il trattamento dei dati potrà essere, altresì, effettuato nell'ambito di accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati. Deve comunque essere garantito il rispetto dei diritti e dei limiti, di cui agli artt. 18 a 22 del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, dato sensibile, dato giudiziario, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco e Garante, nonché per ogni altra definizione specifica della materia, si rimanda al D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, all'art. 4.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati, gestite dal Comune di Introbio, sono individuate con provvedimento della Giunta comunale, sentiti i Responsabili dei Servizi comunali.
2. Le banche dati sono gestite in forma cartacea oppure in forma informatizzata.
3. I Responsabili di uffici e servizi del Comune trasmettono alla Giunta comunale, con l'ausilio del servizio affari generali, anche ai fini della eventuale notificazione al Garante di cui all'art. 38, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

CAPO II - TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati

1. Il Comune di Introbio è il titolare dei trattamenti dei dati gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.
Al Sindaco, o a un suo delegato, spettano gli adempimenti che la legge attribuisce al soggetto denominato "Titolare".
2. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nominati dal Sindaco con proprio decreto, viene attribuita, a discrezione del Titolare, la funzione di Responsabili del Trattamento. Ciascuno di essi opera in tale veste, limitatamente al settore di propria competenza.
Il Titolare può comunque designare, con apposito provvedimento, uno o più Responsabili del Trattamento diversi dai predetti soggetti, purché gli stessi presentino i requisiti di cui 'art. 29 del D. Lgs. 196/2003.
3. Il Titolare, oppure il Responsabile provvede, all'individuazione degli Incaricati del trattamento.
In caso di mancata individuazione, la relativa funzione e responsabilità rimarranno in capo ai Responsabili.

Articolo 6 - Compiti del titolare

1. Il Titolare è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati, comprese le misure di sicurezza da adottare.
Tramite verifiche periodiche ha l'obbligo di accertarsi dell'osservanza delle istruzioni, impartite ai Responsabili, e del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.
2. Al Titolare compete in particolare:
 - a. La notificazione al Garante del trattamento dati, ai sensi dell' art. 37 del D. Lgs. 196/2003.
 - b. La nomina dei Responsabili del Trattamento e l'impartizione delle relative istruzioni.
 - c. La nomina degli Incaricati del Trattamento e l'impartizione delle relative istruzioni.

- d. La notificazione al Garante dell'eventuale cessazione del trattamento dati.

Articolo 7 - Compiti dei Responsabili e degli Incaricati

1. Il Responsabile della propria banca dati, conformemente alle istruzioni ricevute:
 - a. Cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati di sua competenza.
 - b. Procede al trattamento, attenendosi alle istruzioni del Titolare.
 - c. Cura, per conto del Titolare, i controlli ed i trattamenti affidati ad eventuali Responsabili esterni del trattamento dati.
 - d. Provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali.
 - e. Procede, anche attraverso controlli a campione, a verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati.
 - f. Ha competenza sui procedimenti di rettifica dei dati e verifica degli stessi, nel caso di nuove raccolte.
 - g. In fase di raccolta dati, accerta la non eccedenza degli stessi rispetto alle finalità perseguite.
 - h. Impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento.
 - i. Cura la comunicazione agli interessati al trattamento dati e si occupa della eventuale diffusione dei dati stessi.
 - j. E' competente per il controllo e l'effettuazione del back-up dei dati.
2. L'Incaricato, conformemente alle istruzioni ricevute:
 - a. Richiede l'autorizzazione al Responsabile di Servizio per ogni nuova installazione di base dati.
 - b. Segnala al Responsabile ogni attacco da virus, nonché ogni circostanza che costituisca motivo di rischio per la integrità dei dati raccolti.

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell' Amministrazione sono trattati in forma elettronica o mediante l' ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni, di cui al presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche ai trattamenti che si dovessero svolgersi su base cartacea.
2. La comunicazione e/o la diffusione dei dati sono ammesse:
 - a. Nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti attuativi.
 - b. Nei casi previsti dai Regolamenti del Comune.
 - c. In altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. In tale circostanza la comunicazione avviene previa autorizzazione del Garante.
Non è mai possibile comunicare dati ai privati, ad eccezione del caso in cui questo sia disposto dalle normative vigenti.
3. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali, rivolta da privati, deve essere formulata per iscritto e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento che la legittimano.
4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco, nonché la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione dell'ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria oppure nell'ambito di indagini di pubblica sicurezza.

Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20 a 22 del D. Lgs. 196/2003, l'Ente si attiene ai seguenti principi:
 - a. Massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

- b. Possibilità di svolgimento di operazioni, limitata a quanto strettamente necessario per perseguimento della finalità che sottende al trattamento, secondo le previsioni dell'art. 3 del D. Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:
- a. Se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale devono essere precisati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
 - b. Qualora una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni, identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 196/2003.
In tale eventualità il trattamento viene effettuato previa emanazione di un atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante.
 - c. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle loro attribuite in competenza dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali può essere conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili.
 - d. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede, altresì, ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni che intende effettuare.
 - e. La comunicazione e/o diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, nonché in adesione alle norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.
 - f. Nell'ambito dei procedimenti, per il cui perfezionamento la legge, lo statuto o i Regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il Responsabile del Procedimento adotta le misure eventualmente necessarie a garantire la riservatezza dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 196/2003.

Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

- 1. Il Comune di Introbio favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza, con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili.
- 2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento, di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 - Informativa

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato deve essere preventivamente informato, anche verbalmente, in merito a:
 - a. La tipologia di trattamento effettuato sui dati.
 - b. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
 - c. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
 - d. Le conseguenze di un eventuale opposizione al conferimento.
 - e. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.
 - f. Gli estremi identificativi del titolare e del Responsabile del trattamento.

2. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra gli viene data all'atto della registrazione dei dati.
3. A cura del Titolare o del Responsabile, agli Incaricati del trattamento viene data informazione degli obblighi informativi nei confronti dell'interessato, cui al comma 1.

Articolo 12 - Diritti

1. All'interessato al trattamento dati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
2. L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti, di cui al comma precedente, compete al Responsabile del Trattamento.
3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile, l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria.

CAPO V - SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13 - Misure di sicurezza

1. Il Titolare ed i Responsabili del trattamento provvedono, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, all'adozione di misure di sicurezza, finalizzate alla prevenzione di:
 - a. Rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate.
 - b. Accesso non autorizzato ai dati.
 - c. Effettuazione di trattamento dei dati non conforme alla legge o ai regolamenti.
 - d. Cessione non autorizzata dei dati, sia nel corso del trattamento, che al momento della cessazione dello stesso.
2. I dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, così che, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, siano ridotti al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 14 - Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 196/200. tutti i soggetti che effettuano il trattamento di dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici ovvero dispongono di dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20 a 22 del D. Lgs. 196/2003, devono provvedere alla tenuta di un Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei dati.
2. Il D.P.S.S. deve essere aggiornato annualmente a cura dei Responsabili del Trattamento, trasmettendo alla Giunta i cambiamenti subentrati, la quale procede all'approvazione del documento non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il DPSS deve provvedere a definire:
 - a. L'elenco dei trattamenti di dati personali
 - b. La distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
 - c. L'analisi dei rischi che incombono sui dati
 - d. Le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché le procedure da seguire per controllare l'accesso ai locali nei quali vengono conservati i dati oggetto del trattamento o l'accesso per via telematica
 - e. La descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento garantendone la disponibilità in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati
 - f. La predisposizione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi che incombono sui dati e dei modi per prevenire i danni, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare o sull'introduzione di nuovi strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali

- g. La descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno delle struttura del titolare
- h. Per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato

Articolo 15 - L'Amministratore del Sistema ed il Custode delle Password

- 1. Con proprio atto motivato il Titolare provvede a designare:
 - a. "L'Amministratore di Sistema", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e definire le abilitazioni degli utenti per l'accesso agli strumenti disponibili.
 - b. "Il Custode delle Password" al quale viene conferito il compito di gestire, predisporre, conservare e revocare le password delle basi dati.

Articolo 16 – Controlli

- 1. A cura dei Responsabili del trattamento sono periodicamente attivati dei controlli, anche a campione, finalizzati a garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità delle informazioni in esse inserite.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 17 - Utilizzo interno dei dati

- 1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni, ritenute necessarie ai fini della tutela della riservatezza degli interessati.

Articolo 18 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione, disponendone, altresì, l'affissione all'Albo Pretorio.

Articolo 19 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.